



COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 27 DEL 04/06/2021

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOGOGNO E IL TRIBUNALE DI NOVARA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 274/2000, DELL'ART. 2 DEL D.M. DEL 26/03/2001

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 13.30 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

SACCO PIETRO
AGLIATA STEFANO
FERRARI MARIO ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| | X |
| 2 | 1 |

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Napolitano Anna Laura.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. PIETRO SACCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 c. 3 della Costituzione recita che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente "nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";
- l'art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lg.vo 274 del 2000.
- L'art. 73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art. 73 comma 5 del DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.Lg.vo n. 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- L'art. 224 bis del D.Lg.vo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 186 comma 9-bis e l'art. 187 comma 8 bis del CdS, così come modificati dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e purché non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- Ai fini dell'istituto della "Messa alla Prova" dell'imputato ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88, ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che "la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso in ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";
- L'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO CHE.

1. il Comune di BOGOGNO rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54, c. 2 del citato D.Lgs, rendendosi disponibile a far svolgere attività non retribuita a favore della collettività ad un massimo di 1 condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
2. gli oneri finanziari aggiuntivi che tale iniziativa comporta a carico dell'Amministrazione Comunale sono relativi all'assicurazione contro gli infortuni ed alla Responsabilità Civile verso Terzi;

DATO ATTO che il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni è individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, per il settore di sua competenza, e nel Responsabile del Servizio Socio-Culturale, per il settore di sua competenza;

Ritenuto opportuno stipulare, ai fini della realizzazione di quanto sopra esposto, apposita convenzione con il Tribunale di Novara per la durata di anni 3 a far data dalla sua sottoscrizione;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai fini della realizzazione di quanto in premessa specificato, la collaborazione con il Tribunale di Novara da formalizzarsi tramite la stipula di apposita convenzione, per la durata di anni 3 a far data dalla sua sottoscrizione.
2. di dare atto che gli oneri finanziari aggiuntivi che tale iniziativa comporta a carico dell'Amministrazione Comunale afferiscono all'assicurazione contro gli infortuni ed alla Responsabilità Civile verso Terzi.
3. che il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni è individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, per il settore di sua competenza, e nel Responsabile del Servizio Socio-Culturale, per il settore di sua competenza;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore Sig. Sacco Pietro alla sottoscrizione della convenzione de qua. Con successiva votazione la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Successivamente con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE